Regolamento per l'Accesso generalizzato.

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, disciplina l'istituto dell'accesso generalizzato, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

L'accesso generalizzato non è sottoposto a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, l'istanza non richiede motivazione ed è gratuita.

L'istanza di accesso deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e deve essere indirizzata attraverso:

a. un messaggio di posta elettronica alla casella rm0010574@gdf.it ovvero alla casella di posta elettronica certificata rm0010573p@pec.gdf.it;
b. una richiesta scritta a mezzo posta al seguente indirizzo:

Fondo di Assistenza per i Finanzieri
Ufficio di Segreteria
Viale XXI Aprile, 51
00162 Roma

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o mancata risposta entro il suddetto termine, l'interessato può presentare richiesta di riesame indirizzata al:

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Fondo di Assistenza per i Finanzieri
Viale XXI Aprile, 51
00162 Roma

Avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso, nel termine di 30 giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del procedimento amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Recapito telefonico: 06/44221.

Il predetto recapito non può essere utilizzato per presentare denunce.